

Autenticazione di firma

A chi è rivolto

Alle persone maggiorenni

Descrizione

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Quando si può autenticare la sottoscrizione

Il funzionario incaricato dal sindaco non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare esclusivamente le sottoscrizioni apposte su:

- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione delle pensioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni);
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ecc.);
- quietanze di pagamento;
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D. Lgs. n. 271/1989);
- busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali.

Quando non si può autenticare la sottoscrizione

Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

- dichiarazioni d'impegno e di volontà;
- procure (comunque siano denominati), sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto;
- dichiarazioni future;
- accettazioni o rinunce di incarichi;
- scritture private e meri rapporti tra privati;
- fogli in bianco.

Per questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.

Non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte su documenti redatti in lingua straniera: ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, pertanto al documento deve essere allegata una idonea traduzione in lingua italiana.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B)

D.P.R. 28/12/2000 n. 445